



COMUNE DI PORTOSCUSO

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 11-05-2006

SOMMARIO

- ~~Art. 1~~ - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Esercizi che rientrano nelle attività di acconciatore ed estetista.
- Art. 3 - Autorizzazioni e requisiti richiesti.
- Art. 4 - Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione.
- Art. 5 - Organi competenti per gli accertamenti.
- Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione.
- Art. 7 - Divieti.
- Art. 8 - Autorizzazione all'esercizio.
- Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari dei locali.
- Art. 10 - Requisiti edilizi.
- Art. 11 - Attrezzature, suppellettili e biancheria destinati all'esercizio.
- Art. 12 - Cassetta di medicazione e disinfettanti.
- Art. 13 - Tenuta di lavoro.
- Art. 14 - Trasferimento.
- Art. 15 - Cessione dell'esercizio.
- Art. 16 - Subingresso per causa di morte.
- Art. 17 - Tariffe.
- Art. 18 - Orario.
- Art. 19 - Sanzioni.
- Art. 20 - Sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.
- Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento.

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Le attività di **acconciatore ed estetista**, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito, sono soggette alla disciplina stabilita dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174, ed in attesa dell'emanazione delle leggi regionali che dovranno essere adottate sulla base di tale legge, devono rispettare la legge 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2
Esercizi che rientrano nelle attività di acconciatore ed estetista

1. E' definita:

ACCONCIATORE: L'attività professionale di **acconciatore**, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

ESTETISTA: Con la dizione **estetista** si comprendono tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, e di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresa l'attività di tatuaggio.

Quest'ultima attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.01.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986 n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

2. Le attività di **acconciatore ed estetista** possono essere esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.
3. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della legge 08/08/1985, n. 443. È in ogni caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle rispettive attività.
4. La qualifica professionale dell'attività di estetista è indispensabile anche per i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività.
5. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
6. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o, comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti, non si applicano le disposizioni della normativa sul commercio.

Articolo 3 Autorizzazione e requisiti richiesti

1. L'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ed è valevole per l'intestatario della stessa e per i locali ivi indicati. A tal fine gli interessati devono presentare apposita domanda a questa Amministrazione, nella quale dovranno essere dichiarati, oltre alle complete generalità e il codice fiscale:
 - la sussistenza dei requisiti di qualifica artigianale dell'impresa, ai sensi della Legge 08.08.1985 n. 443, o, nei casi di imprese societarie diverse da quelle artigiane, la regolare costituzione della società e la iscrizione al tribunale e al registro delle imprese;
 - il possesso dei requisiti di qualificazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione (per le imprese individuali), ovvero, in caso di società, rispettivamente da parte della maggioranza dei soci (per le società con qualifica artigianale di cui all'art. 3 della legge 443/85), e da parte del solo direttore dell'azienda (per le imprese diverse da quelle artigiane).
2. Entro 10 giorni dal ricevimento, l'Ufficio competente accerta quanto stabilito dall'art. 4 comma 1, lett. d) comunicandone l'esito all'interessato. In caso di disponibilità viene invitato ad integrare la domanda, entro 30 giorni, con la presentazione della documentazione concernente i locali e le attrezzature:
 - a) elaborati tecnici (pianta e sezione dei locali quotati);
 - b) elenco delle attrezzature, corredato dalle certificazioni di omologazione (nei casi prescritti dalla legge);
 - c) dichiarazione di un tecnico abilitato inerente la conformità dell'impianto elettrico alle norme vigenti (legge 46/90).
3. La documentazione di cui al comma 2 prodotta dall'interessato sarà trasmessa al servizio igiene pubblica della stessa ASL entro 10 gg dalla presentazione. Il servizio, dopo i necessari sopralluoghi esprimerà i suoi pareri, corredati, se da il caso, da apposita relazione sui risultati della visita effettuata. In caso di accertamento negativo saranno chiaramente precisate all'amministrazione comunale le manchevolezze riscontrate, le quali saranno notificate all'interessato onde metterlo in grado di provvedere ad eliminarle per poter avere un parere positivo.

Articolo 4 Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento:
 - a) del possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla Legge 23.12.70 n. 1142 da parte del richiedente o, quando si tratta di impresa non artigiana, dal direttore dell'azienda;
 - b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
 - c) della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti della stessa tipologia non inferiore a metri lineari 400, intendendo tale distanza come percorso pedonale da ingresso a ingresso nel rispetto del codice della strada;
 - d) dal rapporto tra popolazione residente e numero addetti nelle imprese in ragione di:

ACCONCIATORE 1/1000 ESTETISTA 1/1500

Da arrotondare all'unità superiore.

Il numero degli addetti in attività è accertato con una dichiarazione annuale trasmessa da tutti gli esercizi presenti sul territorio con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

e) della destinazione d'uso e della agibilità dei locali destinati all'attività.

Articolo 5

Organi competenti per gli accertamenti

1. gli accertamenti di cui al precedente articolo sono di competenza:
 - dell'Ufficio attività produttive, quelli relativi alla lettera a) e d);
 - del Comando Polizia Municipale quello relativo alla lettera c);
 - dell'Ufficio Tecnico del Comune quello relativo alla lettera e);
 - dell'Azienda sanitaria locale quello relativo alla lettera b).

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata dal responsabile dell'ufficio, sulla base delle prescrizioni del presente regolamento.
2. la comunicazione di provvedimento, positivo o negativo, sui presupposti della domanda, della documentazione allegata e degli accertamenti, è comunicata al richiedente entro 45 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'art. 4 comma 2. la richiesta di dichiarazione o documentazione da parte dell'ufficio interrompe i termini, che riprenderanno a partire dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.
3. avverso il provvedimento negativo è ammesso ricorso al TAR entro i termini di legge. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
4. l'inizio dell'attività deve avvenire entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Il termine può essere prorogato qualora il mancato inizio non sia imputabile al titolare.

Articolo 7

Divieti

1. Le attività di acconciatore ed estetista non possono tenersi in forma ambulante.

Articolo 8

Autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione dovrà essere esposta visibilmente nel locale di esercizio.

Articolo 9

Requisiti igienico-sanitari dei locali

1. I locali, sia principali che accessori, ove si svolge l'attività di acconciatore ed estetista devono avere i seguenti requisiti igienico-sanitari:
 - Il locale deve essere areato adeguatamente.

- i pavimenti e le pareti fino all'altezza di almeno Mt. 2 dovranno essere rivestiti di materiali lavabili che consentano la pulizia e la disinfezione più completa.

- Nei locali di lavoro devono esistere ~~lavandini~~ ~~lavandini~~ fissi ad acqua corrente calda e fredda e potabile per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto.

-Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti a norma, ed essere adeguatamente areati per un facile e rapido ricambio dell'aria

-ogni esercizio deve essere dotato di almeno un servizio igienico proprio, al quale si acceda tramite antibagno. Le deroghe sono ammesse unicamente per l'antibagno in attività preesistente ed ubicati in locali siti nel centro storico del Comune.

- i seggiolini dovranno essere forniti di appoggia capo con carta o asciugamano da cambiarsi per ogni persona.

- i locali devono essere puliti con continuità ed essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione.

- per i locali di nuova costruzione si consiglia il superamento delle barriere architettoniche in conformità alle disposizioni di cui alla legge 118/71 e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 384/78 alla Legge 13/89 e successive modifiche al D.M. 236/89. Dovrà inoltre essere rispettato quanto previsto dalla Legge n. 104/92.

Articolo 10 **Requisiti edilizi**

1. la sala di lavoro dovrà avere una superficie di almeno mq. 8 per posto di lavoro. In ogni caso, per le attività di acconciatore non può essere inferiore a mq. 16 complessivi.
2. per le altezze minime dovranno essere rispettati i regolamenti edilizi comunali.
3. i locali in cui viene svolta l'attività non devono comunicare con locali adibiti ad abitazione. L'ingresso deve, pertanto essere separato.
4. i locali destinati agli esercizi di estetista devono avere anche una idonea sala di attesa, convenientemente distinta dal locale dove si svolgono le operazioni.

Articolo 11 **Attrezzature, suppellettili e biancheria destinati all'esercizio**

1. Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente titolo devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportello per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, pure a chiusura perfetta, lavabile e disinfettabile per la raccolta giornaliera delle immondizie.
2. Gli esercizi stessi devono altresì essere dotati di armadietti singoli od individuali a doppio scomparto per il contenimento dell'abbigliamento civile e da lavoro.

3. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.
4. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli e accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoranti, nonché di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso, tutti gli utensili e oggetti che vengono a diretto contatto con le parti cutanee del cliente quali rasoi, forbici pennelli ecc. devono essere disinfettati, le lame dei rasoi devono essere monouso, per spargere la cipria possono essere usati solo polverizzatori.
5. E' fatto obbligo l'uso di guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture o che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.
6. Devono inoltre essere dotati di attrezzature idonee alla disinfezione estemporanea degli strumenti di lavoro.
7. Gli esercizi di acconciatore devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
8. Le apparecchiature elettriche utilizzate devono essere conformi alle norme specifiche ai sensi della Legge 186/68
9. Negli esercizi dell'attività di estetica, possono essere impiegati solo gli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla Legge 04.01.1990 n. 1.

Articolo 12

Cassetta di medicazione e disinfettanti

1. i locali di esercizio dovranno essere dotati di una cassetta di medicazione e di disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alle lavorazioni.
2. la cassetta ed i disinfettanti dovranno essere tenuti in apposito scaffale isolato dall'ambiente, ma in condizione da poter essere subito aperto dalle persone presenti nel locale in caso di necessità.
3. per quanto non stabilito dal presente regolamento si rimanda alla legge 626/94.

Articolo 13

Tenuta di lavoro

1. agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice in tinta chiara, sempre in perfetto stato di pulizia.

Articolo 14

Trasferimento

1. le ditte che intendono trasferire l'esercizio ad altra sede dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, presentare apposita domanda e attendere il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 15

Cessione dell'esercizio

1. il trasferimento in proprietà dell'azienda per l'attività di acconciatore ed estetista e della relativa autorizzazione può avvenire per atto tra vivi e per causa di morte. I contratti aventi ~~ad~~ oggetto il trasferimento dell'azienda devono essere ~~fatti~~ in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, fiscalmente registrati.
2. ai titolari di ditte che cessino l'attività non potranno rilasciarsi nuove autorizzazioni se non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione.

Articolo 16

Subingresso per causa di morte

1. in caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività solo se in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 5, comma 1 lettera a), per un periodo non superiore a 180 giorni, dandone comunicazione all'ufficio.
2. gli eredi possono, entro gli stessi termini, cedere in proprietà o gestione l'attività a soggetto in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 17

Tariffe

1. le tariffe devono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

Articolo 18

Orario

1. gli esercizi di acconciatore ed estetista devono osservare l'orario di apertura e chiusura che verrà stabilito dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 50 del D.lgs n. 267/00, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Articolo 19

Sanzioni

1. le violazioni alle norme del presente regolamento quanto non costituiscano reato ai sensi del Codice Penale sono punite con le sanzioni previste da leggi o regolamenti generali.

Articolo 20

Sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione

1. l'autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore o di estetista potranno essere sospese, ed eventualmente revocate, qualora l'intestatario non si attenga alle prescrizioni del regolamento.
2. l'autorizzazione è sospesa qualora si accerti la perdita dei requisiti sanitari di cui all'art. 4 comma 1, lettera b), il responsabile del servizio assegna un tempo non superiore a 60 giorni per il ripristino delle condizioni iniziali. Decorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto ad eliminare le manchevolezze accertate, il responsabile del servizio, con proprio provvedimento, revocherà l'autorizzazione, notificandola all'interessato.
3. l'autorizzazione è revocata per la perdita dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).
4. l'autorizzazione decade qualora l'esercizio non venga attivato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

~~Articolo 21~~
Entrata in vigore del regolamento

1. il presente regolamento entra in vigore il _____.
2. per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
3. Le richieste di trasferimento o di nuove autorizzazioni presentate precedentemente alla data di adozione del presente regolamento, ed i cui procedimenti non risultino conclusi entro tale scadenza, saranno portate a termine seguendo i criteri contenuti nel presente regolamento.